



Camera dei deputati

SERVIZIO BIBLIOTECA

LS

Legislazione Straniera

Rassegna dell'attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XVII n. 3 MAGGIO - GIUGNO 2006

XV Legislatura

Il Bollettino "LS: Legislazione Straniera" è destinato alle esigenze di documentazione interna degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

Legislazione straniera in materia
istituzionale:

Gilda Carnevali, Consigliere di Biblioteca, tel. 2283
Luana Alverone, Consigliere di Biblioteca, tel. 4212
Roberto D'Orazio, Documentarista di Biblioteca, tel. 3338

Legislazione straniera in materia
economica:

Paolo Massa, Consigliere di Biblioteca, tel. 3765
Valeria Gigliello, Consigliere di Biblioteca, tel. 4461
Anna Tirelli, Documentarista di Biblioteca, tel. 3886

Legislazione straniera in materia sociale:

Leonardo Marinucci, Consigliere di Biblioteca, tel. 9942
Costantino Petrosino, Consigliere di Biblioteca, tel. 3580
Fabrizio Megale, Documentarista di Biblioteca, tel. 3419

ISSN 1591-4143

Sommario

AVVERTENZA	5
Politiche istituzionali	7
Francia	9
PROCEDURA PARLAMENTARE	9
<i>Résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale</i>	9
Francia	11
SUCESSIONI	11
<i>Loi n. 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités</i>	11
Germania.....	13
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO	13
<i>Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Passgesetzes – Progetto di legge di modifica della legge sui passaporti</i>	13
Regno Unito.....	15
MINORI - TUTELA /ADOZIONE INTERNAZIONALE	15
<i>Children and Adoption Act 2006</i>	15
Spagna.....	17
INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE.....	17
<i>Ley Orgánica 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular</i>	17
Politiche economiche	19
Francia	21
ENERGIA	21
<i>Projet de loi relatif au secteur de l'énergie</i>	21
Francia	23
ENERGIA ATOMICA	23
<i>Loi n. 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire</i>	23

Francia	25
RIFIUTI RADIOATTIVI	25
<i>Loi n. 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs</i>	25
Regno Unito.....	27
CLIMA - VARIAZIONI / ENERGIA	27
<i>Climate Change and Sustainable Energy Act 2006</i>	27
Spagna.....	29
BILANCIO STATALE.....	29
<i>Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria</i>	29
<i>Ley 15/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria</i>	29
Spagna.....	31
DIRITTI D' AUTORE / PROPRIETÀ INDUSTRIALE	31
<i>Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios</i>	31
Spagna.....	33
TELEVISIONE	33
<i>Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal</i>	33
Politiche sociali	35
Francia	37
ASSOCIAZIONI / VOLONTARIATO	37
<i>Loi n. 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif</i>	37
Germania.....	39
BIBLIOTECA NAZIONALE TEDESCA.....	39
<i>Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek - Legge sulla Biblioteca nazionale tedesca</i>	39
Germania.....	41
PENSIONI	41
<i>Gesetz über die Weitergeltung der aktuellen Rentenwerte ab 1. Juli 2006 - Legge sul mantenimento delle attuali prestazioni pensionistiche dopo il 1° luglio 2006</i>	41

Regno Unito.....	42
LAVORATRICI MADRI / PARITÀ UOMO-DONNA.....	42
<i>Work and Families Act 2006</i>	42
Spagna.....	44
ISTRUZIONE	44
<i>Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación</i>	44
Spagna.....	46
LAVORO / OCCUPAZIONE	46
<i>Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo</i> ...	46
Spagna.....	48
PROCREAZIONE ASSISTITA	48
<i>Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida</i>	48
Stati Uniti d' America.....	50
TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE.....	50
<i>Broadcast Decency Enforcement Act of 2005</i>	50
Indice delle voci.....	53

AVVERTENZA

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre maggio-giugno 2006.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

L'insieme dei materiali esaminati comprende, oltre alle leggi ed ai progetti di legge, anche gli eventuali documenti di rilievo politico e istituzionale che precedono o seguono l'iter di approvazione dei provvedimenti legislativi.

Politiche istituzionali



Francia

Documento

PROCEDURA PARLAMENTARE

***Résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale
(Risoluzione adottata dall'Assemblea nazionale il 7 giugno 2006 -
Decisione del Consiglio costituzionale del 22 giugno 2006)***
(<http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0582.asp>)

La risoluzione riprende in parte le dichiarazioni rese all'inizio dell'anno dal Presidente dell'Assemblea nazionale Jean-Louis Debré auspicando un miglioramento della qualità dell'attività legislativa.

Il documento, approvato dall'Assemblea nazionale e trasmesso al Consiglio nazionale per il giudizio di costituzionalità previsto obbligatoriamente dall'articolo 61 della Costituzione, aveva due obiettivi distinti: migliorare il lavoro legislativo; introdurre nel regolamento i concetti di maggioranza e opposizione. Le disposizioni relative a quest'ultimo obiettivo prevedevano una dichiarazione di appartenenza dei gruppi parlamentari alla maggioranza o all'opposizione e, in caso di contestazione, attribuivano un potere di decisione all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, inoltre dalla dichiarazione di appartenenza ne sarebbero derivati diritti particolari in termini di partecipazione alle attività di controllo dell'azione di Governo. Tali norme sono state giudicate incostituzionali in quanto contrarie all'articolo 4 Cost., in cui viene stabilito che i partiti ed i gruppi politici si formano ed esercitano la loro attività liberamente.

La restante parte della risoluzione è stata giudicata conforme alla Costituzione, risultano così modificate norme regolamentari relative ai lavori in commissione ed in assemblea.

Relativamente ai lavori in commissione la riforma rende più completa l'informazione dei deputati sulle incidenze dei testi in discussione. In particolare è stato precisato che i rapporti, che accompagnano un progetto di legge in materia di diritto dell'Unione europea, devono essere corredati di elementi di informazione sul diritto europeo non solo applicabile, ma anche in corso di elaborazione. Per l'insieme dei disegni e delle proposte di legge è necessario un allegato al rapporto, contenente la lista dei testi normativi che potrebbero essere abrogati o modificati dalla legge in discussione. Infine alcune modifiche riguardano l'iter in commissione delle leggi di bilancio, introducendo la possibilità di esame della seconda parte della legge finanziaria, in commissioni cosiddette *allargate* (commissione finanze e commissioni, con la partecipazione del Governo ed in condizioni di pubblicità analoghe a quelle previste per le discussioni dell'aula.

Per quanto riguarda i lavori in Assemblea, il testo in esame riduce i tempi di discussione delle mozioni di procedura fissando a trenta minuti, invece che ad un'ora e trenta, la durata degli interventi a sostegno delle eccezioni di inammissibilità, delle questioni

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



pregiudiziali, delle mozioni di rinvio in commissione e delle mozioni volte a proporre la sottoposizione a referendum del progetto in discussione (articolo 122 del Reg.).

L'articolo 4 della risoluzione stabilisce un nuovo termine per il deposito degli emendamenti dei deputati che dovranno essere presentati al più tardi entro le ore 17 del giorno prima della data fissata per la discussione, salvo decisione contraria della Conferenza dei Presidenti. Questa disposizione generalizza una precedente modifica del Regolamento relativa agli emendamenti al progetto di legge finanziaria, introdotta nell'ottobre del 2005 (vedi Bollettino LS n. 5/2005).

Il giudizio positivo del Consiglio costituzionale conferma la giurisprudenza degli ultimi anni sui regolamenti delle assemblee parlamentari, volta in particolare a tutelare lo svolgimento corretto della procedura legislativa, la qualità della legislazione e, più generalmente, la sicurezza giuridica.



Francia

Legge

SUCCESSIONI

Loi n. 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (J.O. del 24 giugno 2006)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0500024L>)

Il diritto delle successioni vigente in Francia è stato finora regolato essenzialmente dal codice civile del 1804, poche sono state le modifiche intervenute successivamente e di conseguenza la materia si è basata su norme molto complesse, poco efficaci e non adatte alla realtà sociale ed economica attuale. La legge di riforma, promossa dal Ministro della giustizia, interviene per innovare sia le successioni che le liberalità.

Essa persegue tre obiettivi principali: aumentare la libertà di disposizione del testatore e tutelare maggiormente gli eredi; facilitare la gestione del patrimonio successorio; accelerare e semplificare il regolamento delle successioni.

Riguardo al primo punto, nell'intento di rispettare maggiormente la volontà del testatore, in particolare allorché l'insieme degli eredi condividono tale volontà, la legge inserisce nel codice civile i cosiddetti patti successori (*pactes successoraux*) in base ai quali gli eredi potranno accordarsi sulle condizioni di trasmissione dei beni e, se necessario, derogare ad alcune regole sulla riserva ereditaria. In pratica si rende possibile avvantaggiare un erede rispetto agli altri, come ad esempio un figlio handicappato, oppure rinunciare ad esercitare l'azione in riduzione nei confronti delle liberalità fatte dal *de cuius* e che incidono sulla riserva ereditaria. Inoltre la riforma prevede di estendere il campo di applicazione delle donazioni a più discendenti (*donations-partage*), attualmente limitate agli eredi diretti, rendendo possibili tali atti anche a favore dei nipoti, dei figli di uno solo dei coniugi donatori e, più generalmente, a tutti i futuri eredi presunti. Infine una maggiore tutela è riservata agli eredi che saranno esonerati dal pagamento dei debiti, di cui non erano a conoscenza al momento dell'accettazione dell'eredità.

Il secondo obiettivo della riforma è volto a ridurre gli effetti negativi sul patrimonio che possono verificarsi nel periodo che separa la morte del testatore dalla divisione dei suoi beni. A tal fine la legge ha ridotto i termini della divisione e ha soppresso quelle norme che inducono gli eredi a non occuparsi della gestione del patrimonio prima della sua ripartizione. Il provvedimento prevede infatti che gli atti relativi alla amministrazione del patrimonio, realizzati dagli eredi prima di aver accettato l'eredità, non costituiscono accettazione tacita. Inoltre la riforma favorisce il ricorso al mandato come strumento di gestione della successione, consentendo agli eredi di designare concordemente un amministratore dei beni della successione. Crea inoltre l'istituto del mandato postumo (*mandat posthume*), in base al quale il testatore potrà designare in vita un mandatario cui

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



affidare l'amministrazione di tutti o alcuni beni, qualora gli eredi non ne abbiano la capacità. Il mandato postumo avrà due campi di applicazione privilegiati: la gestione di un'impresa in caso di morte dell'imprenditore e la gestione di un patrimonio in presenza di eredi minori o portatori di handicap.

Per rendere più celeri le procedure successorie la legge in esame riduce sensibilmente i termini previsti sia per l'accettazione dell'eredità (quattro mesi dopo la morte del testatore) sia per la prescrizione del diritto di accettazione (da trenta a dieci anni). Inoltre favorisce la divisione amichevole, accelerando e facilitando le operazioni preliminari. Infine prevede il ricorso alla divisione giudiziaria soltanto nei casi in cui sussiste un reale conflitto, rendendola più efficace attraverso la semplificazione delle procedure, la previsione di termini certi e l'attribuzione ai notai di un reale ruolo di liquidatori della successione.

Riguardo alle liberalità, la riforma tende a garantire una maggiore sicurezza nella trasmissione dei beni, in particolare affermando il principio della riduzione in valore, e non in natura, delle liberalità eccessive e abrogando il carattere automatico della revoca delle liberalità nell'ipotesi di nascita, successiva all'atto di donazione, di figli del donatore.

Inoltre sono state introdotte disposizioni atte a migliorare la giusta esecuzione delle disposizioni del *de cuius*, rafforzando i poteri dell'esecutore testamentario.

In base ad alcuni emendamenti presentati dal Governo nel corso della discussione, nella legge sono state inserite disposizioni relative al patto civile di solidarietà (*PACS*) che incidono direttamente sul diritto delle successioni. In particolare è consentito al convivente rimasto in vita di beneficiare per un anno del diritto di godimento gratuito dell'abitazione comune. Altre disposizioni hanno un'influenza indiretta, regolando le formalità di registrazione del PACS ed il suo regime patrimoniale. A questo proposito il regime di separazione dei beni diviene la regola, ma i conviventi potranno comunque optare per un regime di comunione organizzato e limitato ai beni che non rientrano necessariamente nella proprietà del singolo, quali quelli acquisiti in virtù di una donazione.



Germania

Progetto di legge

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Passgesetzes – Progetto di legge di modifica della legge sui passaporti

(Presentato al Bundestag il 28 giugno 2006)

<http://dip.bundestag.de/btd/16/020/1602016.pdf>

Il progetto di legge in esame, che reca una semplice ma sostanziale modifica della normativa vigente in materia di passaporti, prevede che su tale documento l'indicazione relativa al sesso concordi con il genere del nome di battesimo del titolare. Tale disposizione riguarda in modo specifico i transessuali che, pur non avendo mutato tramite intervento chirurgico le caratteristiche esteriori del loro sesso, hanno modificato il loro nome di battesimo ai sensi del § 1 della Legge sulla modifica del nome e l'accertamento del genere sessuale di appartenenza in casi particolari (c.d. *Transsexuellengesetz - TSG*) del 10 settembre 1980.

La legge sui transessuali in vigore dal 1° gennaio 1981 prevede infatti due opzioni: la modifica del nome di battesimo (c.d. *kleine Lösung*, piccola soluzione) oppure il completo adeguamento alla nuova identità sessuale nel registro anagrafico e sul certificato di nascita (c.d. *große Lösung*, grande soluzione). In questo ultimo caso, denominato anche “modifica dello stato civile” (*Personenstandsänderung*), vi è correlazione giuridica tra la persona e la sua nuova identità sessuale, ma la legge richiede come presupposto necessario che l'individuo non sia coniugato, sia permanentemente incapace di procreare e si sia sottoposto ad un apposito intervento chirurgico di cambiamento del sesso.

Le disposizioni contenute nella legge sui transessuali, che non è stata finora mai riformata, continuano a suscitare critiche anche da parte di associazioni ed esperti che lamentano in particolare l'eccessiva lunghezza delle procedure e la mancanza di un trattamento psicoterapeutico in concomitanza con la fase giudiziaria di accertamento della nuova identità sessuale. Lo stesso Tribunale costituzionale federale, in una sentenza del 6 dicembre 2005 (1 BvL 3/03), ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni del *Transsexuellengesetz* sollecitando in tempi brevi una riforma della disciplina (http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ls20051206_1bvl000303.html).

Il progetto di legge presentato al *Bundestag* dai deputati appartenenti al Gruppo liberale il 28 giugno 2006 introduce nel § 4 comma 1 n. 6 della Legge sul passaporto (*Passgesetz*) una modifica che consente di indicare il sesso in modo conforme al nome di battesimo del titolare. In base alla normativa vigente i transessuali che abbiano optato per la “piccola soluzione” possono farsi modificare il nome di battesimo, ma è loro negata la

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



registrazione della modifica relativa al genere sessuale per la quale, come si è detto, il § 8 del *Transsexuellengesetz* richiede l'operazione chirurgica.

Beneficiari delle nuove disposizioni sono quindi i transessuali che non hanno ritenuto necessario l'intervento chirurgico o che, nel caso in cui siano sposati, rifiutano il divorzio e perciò non possono richiedere la modifica del loro stato civile. Ciò comporta che un transessuale con nome e aspetto femminili risulti ancora registrato come individuo di genere maschile ai fini dello stato civile. Per analoghi motivi i transessuali che viaggiano all'estero sono esposti a discriminazioni in quanto il loro aspetto esteriore non concorda con la specificazione del sesso riportata sul loro passaporto.

Come si evince dalla risposta all'interrogazione parlamentare presentata da alcuni deputati e dal Gruppo dei Verdi (stampato BT n. 16/306 del 21 dicembre 2005), anche il Governo federale condivide l'opinione che ai transessuali debbano essere garantite le stesse possibilità di viaggiare all'estero che sono riconosciute a tutti gli altri cittadini tedeschi, senza andare incontro ad alcun tipo di discriminazione (atteggiamento ostile, osservazioni sprezzanti, controlli eccessivi e umilianti con perquisizioni personali, ingresso rifiutato per documenti ritenuti falsi). La situazione è inoltre divenuta più complicata con le regole introdotte nel gennaio 2002 in attuazione della Legge sulla lotta contro il terrorismo, in base alle quali anche l'annotazione relativa al sesso deve essere riportata nei nuovi passaporti a lettura ottica. A tale proposito il Governo si propone di prendere in considerazione la questione nella novella della legislazione in materia di passaporti che è in programma per il 2006 e nella riforma della normativa sullo stato civile che dovrà entrare in vigore nel corso dell'attuale legislatura.

In sintonia con il progetto di legge in esame è anche la Commissione per le petizioni del *Bundestag* che di recente, sempre nel mese di giugno 2006, si è dichiarata a favore di una modifica della Legge sul passaporto che possa contribuire a rimuovere le situazioni discriminatorie nei confronti dei transessuali e a tutelare la libertà di viaggiare garantita dalla costituzione.



Regno Unito

Legge

MINORI - TUTELA /ADOZIONE INTERNAZIONALE

Children and Adoption Act 2006
(Legge promulgata il 21 giugno 2006)
(<http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/20060020.htm>)

La legge reca modifiche alla disciplina della filiazione e dell'adozione, in attuazione delle linee di riforma indicate dal Governo nei documenti programmatici diffusi nel 2004 e nel 2005 (si tratta, rispettivamente, del "libro verde" dal titolo "*Parental Separation: Children's Needs and Parents' Responsibilities*", disponibile all'indirizzo Internet <http://www.dfes.gov.uk/childrensneeds/docs/DfesChildrensNeeds.pdf>, e del successivo documento diffuso ad esito della consultazione pubblica promossa sul tema, intitolato "*Parental Separation: Children's Needs and Parents' Responsibilities: Next Steps*", testo in Internet <http://www.dfes.gov.uk/childrensneeds/docs/ParentalSeparation.pdf>).

Finalità principali dell'intervento legislativo sono, per un verso, il conferimento di nuovi poteri alle corti relativamente ai provvedimenti di loro competenza in materia di rapporti tra genitori e figli in caso di separazione dei coniugi; e, per altro verso, la previsione di eccezioni alle norme generali sull'adozione internazionale (*intercountry adoption*), destinate ad operare qualora in determinati Stati siano vigenti discipline in materia di adozione di livello inadeguato.

La prima parte del testo legislativo riguarda i "*contact orders*", ossia i provvedimenti emanati dal giudice competente in materia di diritto di visita del coniuge non affidatario. La relativa disciplina (dettata dal *Children Act* del 1989) è integrata mediante la previsione di ulteriori provvedimenti orientati all'interesse del minore - denominati "*contact activity directions and conditions*" - il cui fine è quello di prescrivere determinati comportamenti ai soggetti che sono parte nel procedimento, ritenuti opportuni dal giudicante per facilitare (od evitare, nei casi in cui ciò sia necessario) i contatti tra il minore ed uno dei genitori.. L'emanazione di tali provvedimenti è preceduta da una fase istruttoria in cui la corte competente è tenuta a considerarne, alla luce delle informazioni acquisite, l'adeguatezza al caso di specie, e ad accertare altresì la sussistenza dei requisiti di idoneità della persona interessata a porre in essere l'attività oggetto dello specifico provvedimento, e la compatibilità delle misure adottande con le occupazioni o con il credo religioso dell'interessato.

E' previsto, inoltre, che su richiesta del giudice l'applicazione dei provvedimenti suddetti sia sottoposta a monitoraggio da parte dei servizi sociali, mentre per il caso dell'inottemperanza ai *contact orders* la legge dispone che le corti possano, con ulteriore provvedimento (detto *enforcement order*) sanzionarla mediante l'irrogazione di pene

segue



consistenti in prestazioni lavorative non retribuite al servizio della comunità (“*unpaid work requirement*”).

Le disposizioni contenute nella seconda parte del testo normativo abilitano invece l'autorità ministeriale competente a prevedere restrizioni – o a porre particolari condizioni - relativamente all'ingresso nel territorio nazionale di minori adottati in altri Stati da soggetti residenti nel Regno Unito, con riferimento a minori provenienti da paesi nei quali si attuano pratiche illegali, come la sottrazione o il commercio dei bambini, o vi è il fondato sospetto che ciò avvenga. Il ministro dovrà motivare le sue decisioni (*declarations*), emanando appositi provvedimenti (*orders*) con riguardo ad ognuno dei paesi sottoposto a restrizioni (*restricted countries*), redigendo al tempo stesso una lista dei paesi suddetti (*restricted list*), che dovrà periodicamente essere controllata ed aggiornata.

La legge prevede infine che il ministero possa imporre a coloro che adottano o intendono adottare minori all'estero una tassa speciale (*fee*), o più tasse relative a diverse prestazioni, come corrispettivo per i servizi forniti dalle amministrazioni stesse durante le pratiche per l'adozione. Viene comunque precisato che l'ammontare di qualunque tassa non dovrà mai superare il costo effettivo sopportato dalle amministrazioni nella prestazione dei servizi forniti.



Spagna

Legge

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Ley Orgánica 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular (BOE núm 126)

<http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/27/pdfs/A19944-19946.pdf>

La Costituzione spagnola definisce la forma di governo come una democrazia rappresentativa, basata sul ruolo fondamentale dei partiti politici. La partecipazione popolare trova la sua massima espressione nell'elezione dei rappresentanti al Parlamento e pertanto gli strumenti di democrazia diretta sono stati accolti e disciplinati dal costituente con molte cautele.

In particolare l'iniziativa legislativa popolare, anche se prevista espressamente dalla Costituzione (art. 87, comma 3) è stata disciplinata in modo restrittivo dalla Legge organica 3/1984 ed il testo in esame, nel riformarla, si pone l'obiettivo di rimuovere le difficoltà finora esistenti e di applicare in modo più compiuto il disposto costituzionale che, da un lato, impegna i pubblici poteri a agevolare la partecipazione politica dei cittadini (art. 9, comma 2, Cost.) e dall'altro riconosce ad essi il diritto di partecipare direttamente alla gestione pubblica.

Il testo non apporta modifiche alla carta fondamentale, per cui una proposta di legge popolare richiede comunque la raccolta di non meno di 500.000 firme e viene esclusa per le materie riservate alla legge organica, per le leggi che abbiano carattere tributario o internazionale, per quelle relative alla prerogativa di grazia (art. 87 Cost.) ed anche quelle che la Costituzione riserva ad altri organi dello Stato.

In base alla nuova legge, l'avvio della procedura di presentazione di una proposta di legge popolare prevede che la Commissione promotrice sottoponga all'Ufficio di presidenza della Camera un testo articolato preceduto dall'esposizione dei motivi. L'Ufficio di presidenza procede ad un esame di ammissibilità che verte sulla compatibilità costituzionale, sulla omogeneità del testo e sulla non sovrapposizione con altre proposte in corso d'esame o presentate al Parlamento nel corso della legislatura. Una volta superato l'esame di ammissibilità si può dare avvio alla raccolta delle firme. A tale proposito sono state introdotte delle novità sostanziali che riguardano sia la possibilità di sottoscrizioni per via elettronica, sia l'uso delle lingue, riconosciute dallo Stato, diverse dal castigliano. Il termine per la raccolta delle firme è stato ampliato a nove mesi prorogabile per altri tre. E' naturalmente richiesta l'iscrizione dei firmatari nei registri elettorali.

In seguito alla regolare raccolta delle firme l'Ufficio di presidenza della Camera ha

segue



l'obbligo di iscrivere la proposta nell'ordine del giorno dell'Assemblea, affinché, entro sei mesi, possa essere avviata la discussione, cui può essere ammessa la partecipazione di una persona designata dalla Commissione promotrice. La fine della legislatura non comporta la decadenza della proposta, che potrà essere esaminata nella successiva.

Un ultimo incentivo all'iniziativa legislativa popolare, introdotto dalla legge in esame, è l'aumento del contributo statale per le spese sostenute dalla Commissione promotrice, sempre che sia stato raccolto il numero delle firme necessario e che la proposta sia stata presentata al Parlamento.

Politiche economiche



Francia

Progetto di legge

ENERGIA

Projet de loi relatif au secteur de l'énergie
(Presentato all'Assemblea nazionale il 28 giugno 2006)
<http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl3201.asp>

Il progetto di legge relativo al settore dell'energia è stato presentato dopo un'ampia discussione e concertazione fra le parti interessate e sarà oggetto dell'esame del Parlamento nel prossimo settembre 2006 (si veda il dossier legislativo sul sito http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/secteur_energie.asp).

Tre sono le sfide da affrontare nel campo dell'energia: l'aumento dei prezzi del petrolio, i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento del gas in Europa e il movimento accelerato di consolidamento degli attori europei che operano nel campo dell'energia.

Il progetto permette l'attuazione del progetto industriale di fusione proposta dalle imprese *Gaz de France* e *Suez*. Infatti *Gaz de France*, operatore rinomato e importante in Francia, rimane ancora un operatore di taglia media di fronte ai grossi poli dell'energia che si stanno costituendo a livello mondiale. Il progetto di fusione tra le due imprese consente di creare un polo francese competitivo a livello mondiale.

Il dispositivo della nuova legge porterà, senza la cessione di alcun titolo, ad una diminuzione automatica della partecipazione dello Stato nelle imprese del settore.

Al fine di assicurare gli interessi strategici della nazione, in particolare la continuità del servizio pubblico, lo Stato disporrà di diritti specifici. Le disposizioni proposte garantiscono allo Stato una partecipazione ad almeno un terzo del capitale di nuova costituzione, corrispondente alla "minoranza di blocco". Si tratta di "golden share" che conferiscono allo Stato, a tempo indeterminato, il diritto di opporsi alle decisioni dell'impresa o delle sue filiali che minacciassero la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti di energia. Infine, alcuni commissari del Governo potranno essere nominati dallo Stato nel nuovo gruppo e nelle sue filiali, in particolare in quelle incaricate di attività regolate.

I compiti di servizio pubblico imposti attualmente a *Gaz de France* continueranno ad essere imposti al nuovo operatore che risulterà dalla fusione e lo Stato conserverà le sue prerogative in materia di definizione dei compiti di servizio pubblico e di controllo sulla loro corretta esecuzione.

D'altra parte il progetto permette il recepimento completo delle direttive comunitarie volte ad assicurare l'apertura completa dei mercati dell'energia per il 1° luglio 2007, che permetterà in particolare ai consumatori di scegliere liberamente i loro fornitori di gas e di elettricità.

segue



Il progetto prevede comunque la possibilità, per coloro che lo desiderano, di continuare a beneficiare delle tariffe regolamentate dell'elettricità e del gas e stabilisce la creazione di una tariffa specifica per la vendita del gas a beneficio dei più bisognosi, sul modello della tariffa di prima necessità già esistente per l'elettricità.

Le nuove disposizioni migliorano la protezione e l'informazione dei consumatori di energia per permettere lo sviluppo di offerte commerciali in un quadro di trasparenza e di sicurezza per tutti. Le norme proposte impongono inoltre ai fornitori di elettricità e di gas la creazione di mediatori incaricati di raccomandare soluzioni alle controversie con i consumatori.

Conformemente alle direttive europee, il progetto di legge opera la separazione giuridica dei gestori delle reti di distribuzione di elettricità e gas, liberando più di 100.000 clienti.

Nel caso di EDF e di *Gaz de France*, la separazione non rimetterà in causa l'esistenza di un servizio comune a questi due gruppi.



Francia

Legge

ENERGIA ATOMICA

Loi n. 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (J.O. del 14 giugno 2006)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVX0100081L>

La legge n. 2006-686 affida allo Stato i compiti relativi alla sicurezza nucleare: elaborazione della disciplina, attuazione dei controlli sulla sua esecuzione, informazione al pubblico sui rischi legati alle attività nucleari e sul loro impatto sulla salute e sulla sicurezza delle persone e dell'ambiente. Uno degli obiettivi è quello di instaurare un clima di fiducia con i francesi in vista dei grandi progetti del "nucleare francese", quali l'EPR, i reattori di quarta generazione o la ricerca sulla fusione nucleare con ITER o le questioni legate alla gestione dei rifiuti radioattivi (si veda la scheda seguente, nel presente bollettino, sulla *Loi 2006-739*).

La nuova legge fornisce una definizione larga del concetto di "*securité nucléaire*" che ingloba la sicurezza nucleare, la radioprotezione, la prevenzione e la protezione delle installazioni contro gli atti di cattiva vigilanza e le attività di protezione civile in caso di incidente (art. 1); la "*securité nucléaire*" corrisponde ad un funzionamento "in sicurezza" delle installazioni e dei dispositivi di radioprotezione che garantisca la protezione delle persone e dell'ambiente contro gli effetti delle radiazioni ionizzanti.

La legge n. 2006-686 è composta di 64 articoli suddivisi in cinque titoli.

Il primo Titolo sottopone tutte le attività nucleari, civili e militari, ad alcuni principi fondamentali, quali il principio di precauzione o il principio di informazione (artt. 1-3).

Il Titolo secondo (artt. 4-17) istituisce una nuova autorità amministrativa indipendente, l'*Autorité de sûreté nucléaire*, incaricata in particolare del controllo del rispetto delle regole in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione (art.4). La nuova Autorità, voluta dal Presidente della Repubblica, risponde all'esigenza di una ripartizione più chiara dei ruoli tra operatori e controllori del settore. L'Alta Autorità sarà diretta da un collegio di cinque membri, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica e due dai Presidenti delle Assemblee parlamentari. I compiti di controllo affidati ai servizi della nuova Autorità comporteranno il trasferimento ad essi di gran parte dei servizi dell'attuale *Autorité de sûreté nucléaire*, posta sotto l'autorità congiunta dei ministri dell'ambiente e dell'industria.

Il Titolo terzo si occupa della trasparenza e dell'informazione. Le disposizioni della legge (artt. 18-27) rafforzano il diritto all'informazione, estendendo all'insieme dei gestori di installazioni nucleari l'obbligo di comunicare le informazioni riguardanti la sicurezza e la radioprotezione. La legge garantisce inoltre un quadro giuridico (art. 22) alle

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Commissions locales d'information, presenti da 25 anni presso ogni sito comprendente uno o più installazioni nucleari di base, ed istituisce un nuovo organismo consultivo, l'*Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire*, incaricato di stimolare e governare il dibattito pubblico a livello nazionale sui temi legati al "nucleare"(artt. 23-27).

Il Titolo quarto detta la disciplina giuridica completa delle installazioni nucleari di base (*installations nucléaires de base - INB*) e dei trasporti di materie radioattive (artt. 28 -54). La legge definisce l'insieme di atti giuridici applicabili a queste attività, dalle autorizzazioni per la creazione di installazioni nucleari fino alle autorizzazioni necessarie al loro smantellamento, passando dai controlli realizzati da ispettori e le sanzioni penali. Il regime giuridico è stato disegnato adattando al settore nucleare il regime attualmente in vigore per le installazioni pericolose, "*classées*" ai fini della protezione dell'ambiente. La disciplina delle *installations nucléaires de base* (INB) prevede la possibilità dell'intervento di due autorità dello Stato: i servizi dei ministeri e la *Haute autorité de sûreté*. Le decisioni più importanti – creazione di una nuova installazione, chiusura definitiva – rimarranno, in ogni caso, di esclusiva competenza governativa.

Infine il Titolo quinto (artt. 55-64) detta disposizioni di coordinamento tra le nuove norme e il diritto ancora in vigore per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni del *Code de la Santé publique*, del *Code du Travail* o delle norme in materia di polizia dei trasporti.



Francia

Legge

RIFIUTI RADIOATTIVI

Loi n. 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs (J.O. del 29 giugno 2006)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0600036L>)

La nuova legge sulla gestione “durevole” dei rifiuti radioattivi è stata adottata sulla base di 15 anni di ricerca scientifica, avviata in attuazione della Legge « *Bataille* » n. 91-1381 del 30 dicembre 1991, degli studi indipendenti condotti sul tema dei rifiuti radioattivi negli ultimi anni, del Rapporto dell’Ufficio parlamentare di valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche, di un ampio dibattito pubblico e del parere del *Conseil économique et social* (per i testi delle relazioni e del dibattito pubblico si veda il sito del Ministero dell’Industria: <http://www.industrie.gouv.fr/energie/nucleair/debat-2006/projet-loi-dechets.htm>).

L’85 per cento dei materiali prodotti dall’industria nucleare francese viene « stoccato » in superficie nei siti individuati a tal fine dall’*Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)* nei dipartimenti della *Manche* e dell’*Aube*. Il restante 15 per cento, che concentra il 99,9 per cento della radioattività, è conservato, con modalità « sicure », nelle installazioni di superficie a *La Hague (Manche)*, *Marcoule (Gard)* e *Cadarache (Bouches-du-Rhône)*, che tuttavia non sono state concepite per “stoccare” in via definitiva questi rifiuti, la cui radioattività può durare per centinaia di migliaia di anni.

La legge permette di definire e di adottare soluzioni “sicure” e di lungo periodo per gestire tutti i tipi di rifiuti radioattivi proteggendo la salute delle persone e l’ambiente.

La nuova legge modifica e completa la parte legislativa del *Code de l’environnement*; è composta da 24 articoli, divisi su tre titoli - politica generale, organizzazione e finanziamento, controlli e sanzioni.

Le nuove disposizioni definiscono :

- i principi fondamentali della gestione durevole dei rifiuti radioattivi, che devono assicurare il rispetto della salute delle persone, della sicurezza e dell’ambiente (art. 1 della legge);
- le priorità delle ricerche future per realizzare tali principi, che riguarderanno la separazione e la trasmutazione degli elementi radioattivi di lunga vita, lo “stoccaggio” reversibile in strati geologici profondi, l’immagazzinamento (art. 3);
- l’istituzione di uno specifico programma di ricerca e studi per assicurare la gestione delle scorie e dei rifiuti radioattivi diversi da quelli menzionati all’art. 3 (art. 4);
- i termini tecnici utilizzati nella legge (sostanza radioattiva, combustibile nucleare, rifiuti radioattivi, immagazzinaggio di materie o di rifiuti radioattivi, “stoccaggio” in uno strato geologico profondo) (art. 5);

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2006

Rassegna dell’attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



- un centro di “stoccaggio” in strato profondo di rifiuti radioattivi, al quale è attribuito un particolare regime giuridico in deroga alle regole generali (art. 12);

- i compiti dell’*Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)* (art. 14).

La legge n. 2006-739 istituisce inoltre un Piano nazionale triennale di gestione delle scorie e dei rifiuti radioattivi e fissa un calendario per l’attuazione, affidando ad una Commissione Nazionale il compito di presentare un rapporto annuale sulle modalità di esecuzione del piano (artt. 6 e 8).

I proprietari di rifiuti di “media” attività di lunga vita, prodotti prima del 2015, dovranno “condizionarli” entro il 2030 (art. 7).

E’ vietato lo “stoccaggio” in Francia di rifiuti radioattivi come quello dei rifiuti risultanti dai combustibili nucleari dopo la loro utilizzazione di provenienza dall’estero; è ammesso solo il transito per o da altri Paesi (art. 8).

L’Alto Comitato per la trasparenza e l’informazione sulla sicurezza nucleare (*Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire*) organizzerà periodicamente concertazioni e dibattiti sulla gestione dei rifiuti radioattivi (art. 10).

Un gruppo d’interesse pubblico (*Group d’intérêt public*) sarà costituito in ogni dipartimento, sul territorio del quale si trovino laboratori sotterranei o un centro di “stoccaggio” in strato profondo (art. 13).

Vengono istituiti, in seno all’ANDRA, un Fondo per finanziare le ricerche (art. 15) ed un Fondo per finanziare la costruzione, l’utilizzazione, la chiusura, lo smantellamento, e quant’altro, delle installazioni di immagazzinamento (art. 16).

La legge rafforza la valutazione indipendente delle ricerche, l’informazione del pubblico e la concertazione tra le parti interessate per permettere a ciascuno di farsi una propria opinione sulla materia e di assicurarsi della “sicurezza” e della pertinenza delle soluzioni adottate. Ad esempio, vengono creati *Comités locaux d’information et de suivi* presso ogni laboratorio sotterraneo (art. 17)

La legge obbliga, per altro, i produttori di rifiuti radioattivi a garantire, da subito, le somme necessarie e gli approvvigionamenti finanziari adeguati al finanziamento dello smaltimento di lungo periodo dei loro rifiuti (art. 20) a pena di sanzioni pecuniarie (art. 23).

Sempre al fine di assicurare le risorse finanziarie al raggiungimento degli obiettivi programmatici della legge, vengono istituite tre tasse aggiuntive rispetto alla “tassa sulle installazioni nucleari di base” già esistente: le tasse dette di “ricerca”, di “accompagnamento” e di “diffusione tecnologica” (art. 21).

Infine i responsabili di attività nucleari sono tenuti a mantenere la documentazione relativa a tali attività in ordine e aggiornata, pronta ad essere messa a disposizione dell’autorità amministrativa competente (art. 22).



Regno Unito

Legge

CLIMA - VARIAZIONI / ENERGIA

Climate Change and Sustainable Energy Act 2006

(Legge promulgata il 21 giugno 2006)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060019_en.pdf

Lo scopo del provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, è quello di intensificare gli sforzi del Regno Unito volti a contrastare i cambiamenti climatici ed a potenziare l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

Il provvedimento contiene un ampio spettro di misure a carico delle autorità locali e dei consigli municipali in materia di microgenerazione di energia, efficienza energetica, edilizia e generazione di elettricità da fonti rinnovabili. A carico del Governo si pone, invece, l'obbligo di fornire informazioni sulle emissioni di gas serra, sul raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e sulla realizzazione della *microgeneration strategy* varata dal Governo a marzo del 2006 (pubblicata all'indirizzo internet <http://www.dti.gov.uk/files/file27575.pdf>). Le autorità locali, nell'esercizio delle loro funzioni, dovranno attenersi alle direttive, che il ministro competente adotterà entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, su come aumentare l'efficienza energetica, incentivare la microgenerazione, ridurre le emissioni di gas serra.

In particolare il Ministro competente nel periodo compreso tra il 1° novembre 2008 e il 31 marzo 2009 dovrà fissare gli obiettivi nazionali per la microgenerazione, che è la produzione di calore e/o di elettricità su piccola scala, attraverso centrali domestiche, situate presso il consumatore con risparmio di costi e di emissioni. Ai fini del provvedimento in esame le fonti energetiche utilizzabili per la microgenerazione sono: la biomassa, il biocarburante, la cella a combustibile (sistema elettrochimico che converte l'energia chimica del combustibile in energia elettrica), il fotovoltaico, l'energia eolica, l'energia solare, l'energia geotermica. Inoltre, il ministro potrà modificare la regolamentazione delle licenze nel settore elettrico, obbligando gli attuali detentori delle licenze ad acquistare dai consumatori l'elettricità derivante dalla microgenerazione, che eccede le necessità dell'utente.

Il provvedimento aggiunge una nuova *section* al *Building Act 1984*, che estende da sei a due anni il termine entro il quale deve essere avviato il procedimento sommario per le violazioni della regolamentazione edilizia relative al risparmio energetico e agli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra.

Il ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento, dovrà pubblicare un rapporto sulla capacità delle c.d. *dynamic demand technologies* di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra nel Regno Unito e sull'opportunità

segue





di promuoverle. Tali tecnologie consentono il controllo e l'aggiustamento automatico dei consumi a seconda della capacità di assorbimento della rete distributiva, facilitando la gestione dei picchi di utilizzo.



Spagna

Legge

BILANCIO STATALE

Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (BOE núm. 126)

<http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/27/pdfs/A19939-19944.pdf>

Ley 15/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria (BOE núm. 126)

<http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/27/pdfs/A19957-19964.pdf>

Attraverso la *Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria* e la complementare legge organica 5/2001 erano stati introdotti nell'ordinamento spagnolo principi di bilancio volti ad orientare le scelte di politica economica verso gli obiettivi comuni individuati in sede comunitaria di stabilità dei prezzi, diminuzione del costo del denaro, ripresa della crescita economica e progressiva riduzione dell'imposizione fiscale. Il principio generale in tale quadro di riferimento era la c.d. "stabilità di bilancio" con l'obiettivo, a medio termine, di azzerare il deficit del bilancio generale dello Stato. La legge 18/2001 aveva dettato le norme relative alle amministrazioni centrali e agli enti locali, mentre la legge organica 5/2001, complementare alla prima, conteneva le disposizioni relative alla cooperazione finanziaria tra Stato e Comunità autonome. Tali strumenti legislativi si sono rivelati efficaci sul versante della politica di bilancio, ma l'esperienza applicativa ha evidenziato alcuni limiti che hanno reso necessario l'intervento del legislatore.

La prima riforma concerne la revisione del meccanismo di interazione tra le diverse amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di bilancio, rispettando in particolare il principio dell'autonomia finanziaria riconosciuta alle Comunità Autonome. A difesa di tale autonomia alcune Comunità hanno fatto ricorso al Tribunale Costituzionale. A prescindere dai futuri esiti giurisprudenziali, tali istanze hanno evidenziato la carenza dell'indispensabile collaborazione tra amministrazioni pubbliche sul fronte della politica di bilancio. Pertanto, in base alle disposizioni in esame ciascuna Comunità Autonoma individuerà con il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso un negoziato bilaterale, il proprio obiettivo di stabilità nel rispetto delle decisioni di politica economica generale adottate dal Governo e dal Parlamento. Inoltre al fine di rafforzare i principi costituzionali di solidarietà, cooperazione, coordinamento e lealtà reciproca tra le distinte entità territoriali, si potenziano i compiti del Consiglio di Politica Fiscale e Finanziaria delle Comunità Autonome e della Commissione Nazionale

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



dell'Amministrazione Locale, in qualità di organi di coordinamento multilaterale tra l'Amministrazione generale dello Stato e gli enti territoriali.

La seconda modifica va a dare maggiore concretezza applicativa al principio della trasparenza dei bilanci pubblici, esplicitando gli obblighi relativi alla circolazione delle informazioni tra le amministrazioni, direttamente e attraverso il Consiglio di Politica Fiscale e Finanziaria, e l'accesso dei cittadini a tali informazioni. Per rendere maggiormente trasparenti i flussi di finanza pubblica la *Ley 15/2006* elimina l'aggregazione tra i saldi del bilancio dello Stato e quello della Sicurezza Sociale, evitando la copertura del deficit statale con l'avanzo della Sicurezza Sociale. Tale modifica consente di separare l'obiettivo di stabilità dello Stato da quello della Sicurezza Sociale.

Un'altra sostanziale modifica concerne l'applicazione del principio di stabilità, che non sarà più rispettato in maniera rigida, prescindendo cioè dalla situazione macroeconomica, ma adattato ai cicli economici per smussarne le oscillazioni. Pertanto le nuove norme dispongono che in fase di crescita dovranno essere realizzati avanzi di bilancio, utili a compensare i deficit in fase di contrazione dell'economia. In tale prospettiva la *Ley 15/2006* autorizza programmi di investimento finalizzati all'aumento della produttività. Tali programmi dovranno essere finanziati in parte significativa, e comunque non inferiore al 30 per cento, con risparmi della pubblica amministrazione. Il livello massimo degli investimenti che potranno beneficiare di tale finanziamento è pari allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo previsto per ciascun esercizio.



Spagna

Legge

DIRITTI D'AUTORE / PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios (BOE núm. 134)

<http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/06/pdfs/A21230-21238.pdf>

Il provvedimento in esame dispone il recepimento nell'ordinamento spagnolo della direttiva 2004/48/CE, relativa al rispetto dei diritti inerenti la proprietà intellettuale. L'obiettivo della direttiva è quello di armonizzare le legislazioni degli Stati membri al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

La tutela della proprietà intellettuale è un elemento essenziale per il successo del mercato interno. Forme adeguate di tutela di tali diritti consentono, infatti, all'inventore o al creatore di trarre legittimo profitto dall'invenzione o dalla creazione e allo stesso tempo favoriscono la massima diffusione delle opere, delle idee e delle nuove conoscenze.

Sotto la denominazione di proprietà intellettuale nel diritto comunitario ricadono anche quei diritti che nell'ordinamento giuridico spagnolo sono riferiti alla tutela della proprietà industriale. Pertanto l'effettività riconosciuta a tali diritti in sede giurisdizionale è una condizione indispensabile per migliorare la capacità di competere delle imprese sui mercati, per promuovere l'innovazione e, conseguentemente, per salvaguardare i livelli occupazionali e per tutelare i consumatori.

La direttiva concerne misure, procedimenti e mezzi di ricorso per garantire a fronte di qualsiasi violazione la tutela giudiziale dei diritti di proprietà intellettuale come regolati dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

Tali strumenti di tutela in Spagna sono regolati dalla *Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil*, nel testo unico della *Ley de Propiedad Intelectual*, approvato con *Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril*, dalla *Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes*, dalla *Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas* e dalla *Ley 20/2003, de 7 de julio*, sulla protezione giuridica del disegno industriale. La legge in esame reca le modificazioni da apportare a tali provvedimenti per il recepimento della direttiva.

Le modifiche riguardano innanzitutto il c.d. diritto di informazione. Nell'ambito dei procedimenti relativi alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale si prevede che l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi, che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che sia

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



stata trovata in possesso di merci o che sia stata sorpresa ad utilizzare servizi che violano tali diritti, su scala commerciale. Le informazioni comprendono: nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti; quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate ed, infine, il prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione. Le procedure predisposte al fine di acquisire tali informazioni consistono nell'interrogatorio dei presunti autori della violazione o di coloro che sono stati trovati in possesso di merci o che hanno utilizzato servizi, per i quali si lamenta una violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Per garantire la segretezza delle informazioni riferite, il tribunale potrà ordinare che l'interrogatorio avvenga a porte chiuse. Le informazioni ottenute dovranno in ogni caso essere esclusivamente utilizzate per la tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale o intellettuale del ricorrente, con divieto di diffonderle o comunicarle a terzi.

Per quanto concerne la protezione delle prove, si introduce una norma procedurale che consente all'autorità giudiziaria competente di disporre, su istanza di parte, misure provvisorie a salvaguardia delle prove prima dell'inizio del processo. Tale ipotesi è praticabile se la richiesta del ricorrente è accompagnata da elementi di prova ragionevolmente accessibili a sostegno della lesione del diritto di proprietà intellettuale. Le misure saranno disposte dopo aver ascoltato la parte sulla quale gravano e solo nel caso in cui eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o nel caso di un rischio concreto di distruzione degli elementi di prova, esse saranno applicate inaudita altera parte. Entro venti giorni dalla notifica di tali misure la parte convenuta potrà presentare ricorso fondato sull'inesistenza del rischio di danno irreparabile o invocare misure di protezione delle prove meno gravose di quelle adottate dall'autorità giudiziaria.

Le ulteriori modifiche riguardano il risarcimento del danno, per il quale la direttiva prevede due modalità alternative di calcolo. La prima tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, ed anche il danno morale arrecato dalla violazione al titolare del diritto. Alternativamente l'indennizzo potrà essere, invece, calcolato in maniera forfetaria stimando l'importo che sarebbe stato corrisposto al titolare del diritto di proprietà industriale o intellettuale, se l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione all'utilizzo dell'opera.

Si potenzia, infine, la lista delle azioni che possono essere esercitate innanzi alle autorità giudiziarie dai titolari di diritti di proprietà industriale o intellettuale.



Spagna

Legge

TELEVISIONE

Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (BOE núm. 134)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/06/pdfs/A21207-21218.pdf>)

L'approvazione del provvedimento in esame rappresenta l'ultima tappa di un processo di riforma del sistema pubblico radio-televisivo avviato nei mesi immediatamente successivi all'insediamento dell'attuale compagine governativa. Il 23 aprile 2004 il Governo spagnolo aveva istituito, con regio decreto, una Commissione di esperti, composta da cinque membri, con l'incarico di elaborare un progetto di riforma del sistema dei mezzi di comunicazione di titolarità dello Stato. A conclusione del lavoro svolto, durato nove mesi, la Commissione ha approvato un rapporto, che contiene un'analisi accurata delle distorsioni esistenti nel funzionamento e nei contenuti offerti dalla *Radio y Televisión Española* (RTVE) e dall'agenzia EFE (agenzia pubblica di stampa), e una proposta di riforma finalizzata innanzitutto ad una maggiore aderenza dell'offerta di comunicazione alla natura pubblica del servizio.

Il provvedimento in esame approvato dopo un lungo iter parlamentare accoglie in larga parte le proposte elaborate dalla Commissione di esperti.

I principali obiettivi della legge di riforma sono: migliorare la qualità, la trasparenza e la neutralità dei contenuti radio-televisivi, migliorare una regolamentazione diventata palesemente inadeguata ai nuovi standard tecnologici e ai nuovi assetti di mercato e stabilire un meccanismo di finanziamento stabile, nel rispetto dei principi comunitari di proporzionalità e trasparenza per la gestione del servizio pubblico, evitando il finanziamento del deficit corrente attraverso il ricorso all'indebitamento.

E' stata, infatti, conservata la natura pubblica della radio e della televisione statali, riconoscendo il carattere di servizio pubblico essenziale per la comunità. Pertanto la redditività sociale a cui deve attenersi il complesso delle attività, deve essere necessariamente coniugata con l'obiettivo di rivolgere la programmazione al più ampio pubblico possibile. La produzione di contenuti e la diffusione di canali generalisti e tematici, in chiaro o codificati, in ambito nazionale o internazionale, nonché l'offerta di servizi interattivi, dovrà in ogni caso ispirarsi a finalità sociali, educative e di integrazione. In particolare il servizio pubblico dovrà: promuovere la conoscenza e la diffusione dei principi costituzionali, garantire un'informazione obiettiva e pluralista, facilitare il dibattito democratico e la libera espressione delle opinioni, promuovere la coesione territoriale, la pluralità e la diversità linguistica e culturale della Spagna, sviluppare lo scambio di informazioni e la reciproca conoscenza tra i cittadini degli Stati

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



membri dell'UE, tutelare i diritti dei minori, diffondere la conoscenza dei diritti dei consumatori.

Dal punto di vista degli assetti societari *RTVE* sarà una società per azioni, a capitale interamente statale, che opererà in regime di diritto privato con particolari margini di autonomia. A *RTVE* faranno capo due società controllate incaricate dell'effettiva erogazione del servizio pubblico: la *Sociedad Mercantil Estatal Televisión Española* per i servizi televisivi e la *Sociedad Mercantil Estatal Radio Nacional de España* per i servizi radiofonici.

L'amministrazione e la gestione di *RTVE* sono affidate al Consiglio di Amministrazione, composto da dodici membri scelti fra personalità con adeguata esperienza professionale (e comunque in numero pari tra uomini e donne) eletti dal Parlamento (otto dal *Congreso de los Diputados* e quattro dal *Senado*). Il mandato è di sei anni e non è rinnovabile. Il Consiglio di Amministrazione nominerà Presidente il consigliere designato dal *Congreso* a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea. Va sottolineato che in base alla *Ley 4/1980* la nomina del Direttore Generale di *RTVE* spettava al Governo.

Per lo svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo la nuova legge dispone: un mandato-quadro della durata di nove anni approvato dal Parlamento in cui si fissano gli obiettivi generali per l'erogazione del servizio pubblico; un contratto-programma triennale sottoscritto dal Governo e da *RTVE*, che fissa gli obiettivi specifici e le risorse di bilancio che saranno poste a carico del bilancio dello Stato per ciascun esercizio; un sistema di contabilità analitica, tale da garantire la trasparenza finanziaria e un controllo economico-finanziario a carico della *Intervencion General de la Administración del Estado* e del *Tribunal de Cuentas*.

Il Parlamento eserciterà un controllo sullo svolgimento dell'attività di *RTVE*, che è tenuta ad inviare al Parlamento un rapporto annuale sulle modalità di esecuzione del contratto-programma e del mandato-quadro.

Politiche sociali



Francia

Legge

ASSOCIAZIONI / VOLONTARIATO

Loi n. 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif (J.O. del 25 maggio 2006)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSX0500004L>

La legge in esame è stata approvata dall'Assemblea nazionale il 17 gennaio 2006, ma il Senato l'ha approvata definitivamente solo il 9 maggio.

La legge si compone di ventidue articoli distribuiti in quattro titoli. Il titolo I (artt. 1-16) è inerente al contratto di volontariato associativo; il titolo II (art. 17) è relativo a talune attività di collaborazione in campo educativo; il titolo III (art. 18) contiene disposizioni relative all'Oltremare, il titolo IV (artt. 19-22) disposizioni varie.

Il titolo I mira a creare una figura specifica di volontario nelle associazioni, distinto dal dipendente e da chi opera per beneficenza. Le associazioni o le fondazioni di utilità pubblica autorizzate possono concludere un "contratto di volontariato" con una persona fisica: un contratto scritto che prevede una collaborazione disinteressata tra l'organismo e la persona. Tale contratto non ricade nell'applicazione del codice del lavoro, non dà luogo a un rapporto di subordinazione giuridica ed è a durata limitata. Esso ha per oggetto lo svolgimento di una missione di interesse generale, che non rientri nel volontariato internazionale e con carattere filantropico, educativo, scientifico, sociale, umanitario, sportivo, familiare o concorrente alla valorizzazione del patrimonio artistico, alla difesa dell'ambiente naturale, alla difesa dei diritti e alla diffusione della cultura, della lingua francese e delle conoscenze scientifiche (art. 1). La persona scelta non può essere utilizzata al posto di personale che abbia interrotto il rapporto di lavoro nei sei mesi precedenti la firma del contratto di volontariato (art. 2). Il volontario deve essere cittadino francese o di uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o avere una residenza regolare e continua in Francia da più di un anno, deve avere almeno sedici anni e per i minori è richiesta l'autorizzazione dei genitori. Il contratto è incompatibile con ogni attività remunerata, tranne la produzione di opere scientifiche, letterarie o artistiche e le attività accessorie di insegnamento. Il volontario non può essere titolare di pensione pubblica o privata, né godere di alcune indennità, quali il reddito minimo d'inserimento (art. 3). Il contratto deve menzionare le modalità di esecuzione della collaborazione, in particolare la determinazione della remunerazione, del luogo e dei tempi di lavoro e dei compiti affidati al volontario. Il contratto è concluso per una durata massima di due anni e, in caso di periodi frazionati anche presso diversi organismi, comunque per un periodo complessivo massimo di tre anni. Esso può essere rescisso anticipatamente, in caso di forza maggiore, colpa grave e in altri casi, con un preavviso

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



minimo di un mese (art. 7). Il preavviso non è dovuto se la rottura è causata dalla sopravvenuta assunzione della persona con un contratto di almeno sei mesi o a tempo indeterminato (art. 8). Il volontario ha diritto ad un'indennità stabilita nel contratto, il cui ammontare massimo deve essere fissato con decreto. Tale indennità non è soggetta ad imposta sul reddito, né a contributi sociali. I volontari possono ricevere anche prestazioni legate a sussistenza, equipaggiamento ed alloggio (art. 9). Il volontario può godere di buoni pasto, con modalità da precisare con decreto, all'acquisto dei quali partecipa l'associazione o la fondazione in cui egli esercita la propria attività (art. 11). L'ente può rilasciare anche alle persone che operano per beneficenza, dei titoli speciali contrassegnati come *chèque-repas du bénévole*, da utilizzare presso ristoranti e ristoratori (art. 12). Il volontario è affiliato obbligatoriamente all'assicurazione sociale del regime generale. La copertura dei rischi malattia, maternità, invalidità, decesso e incidenti sul lavoro e malattie professionali è assicurata, in maniera forfetaria, dall'organismo autorizzato; la copertura del rischio vecchiaia è assicurata dal medesimo organismo per un ammontare minimo da fissare con decreto (art. 13). L'associazione o la fondazione che vuole concludere contratti di volontariato deve essere autorizzata dal Ministro incaricato della vita associativa o dall'autorità amministrativa competente, per un periodo di tempo determinato (art. 15).

Il titolo II contiene alcune precisazioni sull'attività del personale pedagogico occasionale dei centri di accoglienza collettiva per minori. L'art. L774-2 del codice del lavoro, inserito dall'art. 17 della legge, qualifica come "*engagement éducatif*" la partecipazione occasionale di una persona fisica a funzioni di animazione o di direzione di un centro di accoglienza di minori a carattere educativo organizzato per vacanze scolastiche, congedi professionali o di piacere. Rientrano nella medesima disciplina altre attività, quali: la partecipazione occasionale di una persona fisica a funzioni di animazione o di direzione, per conto di persone fisiche o giuridiche, nell'ambito delle *vacances adaptées* previste dalla legge n. 2005-102 per i portatori di handicap; la partecipazione di una persona fisica allo svolgimento di attività ricreative e sportive, per conto di una persona giuridica autorizzata, presso istituti e servizi per bambini, adolescenti o adulti handicappati o soggiorni temporanei di vacanza; la partecipazione occasionale di una persona fisica, per conto di un'associazione, alla supervisione degli *stage* destinati ai soggetti che partecipano a percorsi formativi volti allo svolgimento delle attività di *engagement éducatif*. Le persone impegnate nelle suddette attività ricevono una remunerazione, il cui importo minimo è deciso da un decreto. La durata del loro lavoro è prevista da un accordo o da un decreto; in ogni caso il numero di giornate lavorative non può essere superiore ad 80 all'anno, avendo diritto ad un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive.

Tra le disposizioni del titolo IV, l'art. 20 prevede che le associazioni con bilancio annuale superiore a 150.000 euro e che ricevono sovvenzioni pubbliche superiori a 50.000 euro, pubblichino ogni anno le remunerazioni dei tre dirigenti più elevati, mentre l'art. 22 sancisce che le persone giuridiche di diritto pubblico tengano a disposizione del pubblico, per via elettronica, l'ammontare delle sovvenzioni che hanno accordato ad associazioni e fondazioni.



Germania

Legge

BIBLIOTECA NAZIONALE TEDESCA

Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (BGBl, I, 1338) - Legge sulla Biblioteca nazionale tedesca

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl106s1338.pdf>

La *Deutsche Nationalbibliothek* ha sede a Francoforte sul Meno ed è composta dalla *Deutsche Bücherei* di Lipsia, dalla *Deutsche Bibliothek* di Francoforte e dal *Deutsches Musikarchiv* di Berlino. Questi tre enti di diritto pubblico sono stati raggruppati nel 1990 dopo la riunificazione della Germania.

L'obiettivo essenziale della nuova legge è di estendere i compiti di conservazione della Biblioteca nazionale tedesca, per ricomprendervi le pubblicazioni elettroniche *on-line* e *off-line*. La legge dispone che di tali risorse dovrà essere assicurata la conservazione a lungo termine (cosiddetto *digital long-term archiving*), superando il problema costituito dall'invecchiamento e dal superamento delle tecnologie.

Conseguentemente il § 2 della legge riordina, estendendolo, l'obbligo di conservazione previsto dalla precedente normativa: esso comprende l'insieme dei cosiddetti *Medienwerke* ("opere diffuse al pubblico"), così definiti dal successivo § 3:

"(1) Le rappresentazioni fatte con la scrittura, l'immagine e il sonoro, diffuse in forma materiale o rese accessibili in forma immateriale.

"(2) Le opere in forma materiale sono le rappresentazioni su carta, su supporti elettronici e su altri supporti". Si tratta in pratica delle opere a stampa e *off-line*.

"(3) Le opere in forma immateriale sono le rappresentazioni nelle reti pubbliche." Si tratta in pratica delle opere *on-line*, dette comunemente *Netzpublikationen* in tedesco.

Sono esclusi dal campo di applicazione della nuova legge il software di ogni genere nonché, ai sensi del § 3 (4), le produzioni radiofoniche e televisive.

Per assicurare questa estensione dei compiti di conservazione, la legge detta una serie di norme di attuazione. La più importante è che l'obbligo di consegna degli stampati (*Ablieferungspflicht*), accompagnato da un regime di sanzioni amministrative, viene esteso dalla nuova legge (§14-20) anche alle suddette risorse elettroniche. La consegna delle opere da parte dei produttori sarà basata in prevalenza su procedimenti automatizzati e su strumenti contrattuali. L'attuazione pratica di questa disposizione verrà poi garantita dalla revisione del Regolamento sulla consegna obbligatoria (*Pflichtablieferungsverordnung*).

La catalogazione e la conservazione delle nuove risorse, sotto il profilo tecnico, si baseranno sul progetto Kopal (*Kooperativer Aufbau eines Langzeitarchivs digitaler Informationen* – Istituzione cooperativa di un archivio a lungo termine delle informazioni

segue





digitali). Tale sistema prevede due livelli di conservazione, fra loro coordinati in una rete nazionale di cooperazione: il primo livello si articola in diverse aree geografiche e viene gestito dalle biblioteche regionali e universitarie di ciascuna area, le quali assicureranno la conservazione della maggior parte delle opere e il trattamento bibliografico di primo grado; il secondo livello farà capo alla Biblioteca nazionale tedesca, che assicurerà il trattamento bibliografico più “leggero” di secondo grado.

Il sistema di conservazione sarà basato sui metadati (*Dublin Core*) e sugli URN (*Uniform Resource Name*), mentre i formati saranno quelli originari delle opere.

La nuova legge disciplina, infine, gli organi, il personale e il bilancio della Biblioteca nazionale tedesca nonché la vigilanza su di essa.



Germania

Legge

PENSIONI

Gesetz über die Weitergeltung der aktuellen Rentenwerte ab 1. Juli 2006 (BGBl, I, 1304) - Legge sul mantenimento delle attuali prestazioni pensionistiche dopo il 1° luglio 2006

<http://www.bgbportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1106s1304.pdf>

L'obiettivo della legge presentata dal nuovo Governo di grande coalizione è, in sostanza, di mantenere l'attuale livello delle prestazioni pensionistiche fino al 2009. Oggetto del provvedimento sono le sole pensioni della previdenza obbligatoria (*gesetzliche Rentenversicherung*, circa 20 milioni di persone), mentre non rientrano nel suo campo di applicazione la previdenza aziendale, quella privata e la previdenza del pubblico impiego. In Germania e negli altri paesi europei si assiste, com'è noto, ad un aumento della popolazione anziana e, contemporaneamente, ad una diminuzione della popolazione attiva. Nei periodi in cui le retribuzioni dei lavoratori in attività diminuiscono, il calo si ripercuote sul gettito fiscale, determinando una crisi congiunturale del sistema di finanziamento della previdenza obbligatoria.

Nell'attuale *welfare* tedesco le pensioni sono indicizzate all'andamento delle retribuzioni lorde dei lavoratori in attività. Secondo l'Istituto federale di statistica queste sono lievemente calate nell'ultimo anno di riferimento (2005), per cui il Governo aveva dovuto prevenire un calo del livello delle prestazioni pensionistiche a partire dal 1° luglio 2006.

La legge si propone di rimediare a questo calo tramite la modifica del meccanismo di adeguamento (*Rentenanpassungsformel*). Già nel corso del 2004 la legge sulla sostenibilità del finanziamento della previdenza obbligatoria (*RV-Nachhaltigkeitsgesetz*) aveva introdotto fra gli elementi di calcolo un "fattore di rallentamento", che prendeva in conto lo sviluppo del rapporto numerico fra lavoratori e pensionati. Ora la legge in commento introduce un'ulteriore modifica al meccanismo di adeguamento, in base alla quale eventuali "tagli" calcolati in periodo di crisi economica vengono posticipati ad un periodo di aumento delle retribuzioni lorde. Questa modifica del meccanismo, come detto, resterà in vigore fino al 2009.





Regno Unito

Legge

LAVORATRICI MADRI / PARITÀ UOMO-DONNA

Work and Families Act 2006
(Legge promulgata il 21 giugno 2006)
(<http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/20060018.htm>)

La volontà di assicurare ad ogni nascituro il contesto familiare migliore per la sua crescita ed il suo sviluppo, favorendo una maggiore flessibilità per i suoi genitori nella conciliazione della loro vita lavorativa e familiare, è stata espressa dal governo inglese a partire dalla pubblicazione, nel dicembre 2004, del documento “*Choice for parents, the best start for children: a ten year strategy for childcare*”, (testo all’indirizzo Internet http://www.hm-treasury.gov.uk/media/426/F1/pbr04childcare_480upd050105.pdf). A tale pubblicazione ha fatto seguito, nel febbraio 2005, un altro documento, presentato dal Ministero per il Commercio e l’Industria ed intitolato “*Work and families: choice and flexibility*” (http://www.dti.gov.uk/er/choice_flexibility_consultation.pdf), aperto alla consultazione ed alla formulazione di osservazioni e pareri, da parte dei diversi interlocutori sociali interessati. La consultazione pubblica ha avuto termine nel maggio 2005 e nel mese di ottobre il governo ha dapprima pubblicato un documento finale di sintesi e, subito dopo, ha presentato al Parlamento un disegno di legge in materia (con scheda sul Bollettino LS n. 5 del 2005, p. 45-46), giunto ad approvazione definitiva nel maggio 2006.

Nella prima parte del testo della legge (ss. 1-2), relativa ai periodi di congedo per maternità e per adozione, viene introdotta un’estensione dei periodi minimi di astensione, nei quali la lavoratrice ha diritto al pagamento di indennità o sussidi. Nella normativa vigente le lavoratrici in maternità possono infatti beneficiare di una “indennità” (*maternity pay*) oppure di un “sussidio” (*maternity allowance*). Hanno diritto all’indennità, che viene erogata dal datore di lavoro, le lavoratrici che soddisfino i seguenti due requisiti:

- siano state impiegate, presso tale datore, per un periodo ininterrotto di almeno 26 settimane, che deve essere completato nella settimana immediatamente precedente alla 14esima prima del parto previsto;
 - abbiano in media una paga settimanale lorda, nelle ultime 8 settimane del periodo considerato, non inferiore ai limiti previsti per il versamento dei contributi assicurativi nazionali (*National Insurance contributions*), corrispondente ad un minimo di 84 sterline.
- In assenza di tali requisiti (lavoratrici dipendenti assunte da poco o che abbiano recentemente cambiato datore di lavoro, oppure lavoratrici autonome, purché debitamente registrate ai fini fiscali e previdenziali), le lavoratrici possono ottenere un sussidio di maternità, pagato dal Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale (*Department for*

segue



Work and Pensions), purch  soddisfino altri due requisiti:

- abbiano comunque lavorato per 26 settimane, anche non consecutive, nelle ultime 66 settimane prima della settimana in cui il parto   previsto;
- abbiano in media una paga settimanale di un minimo di 30 sterline, calcolata in almeno 13 settimane del periodo considerato.

La normativa finora vigente fissava un periodo massimo di godimento di tali benefici pari a 26 settimane, mentre la novit  introdotta dalla legge consiste nell'elevazione di tale limite massimo fino a 52 settimane (un anno), sia per le indennit  che per i sussidi; si prevede comunque un passaggio intermedio, con elevazione del limite fino a 39 settimane, almeno fino al 1  aprile 2007, che dovrebbe essere stabilito mediante apposite disposizioni regolamentari attuative (*regulations*).

La sezione 2 estende tali novit  (elevazione del periodo massimo da 26 a 52 settimane) anche all'indennit  di adozione (*adoption pay*), che viene attualmente erogata alle seguenti condizioni:

- ricevuta comunicazione dell'assegnazione di un bambino in adozione, da parte dell'ente preposto;
- impiego continuato presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo di almeno 25 settimane, prima della settimana in cui avviene il ricevimento della comunicazione suddetta;
- paga settimanale lorda, in media, di almeno 84 sterline, cos  come avviene per l'indennit  di maternit .

La seconda parte della legge (ss. 3-10) riguarda i congedi di paternit  a favore degli uomini (*paternity leave*), introdotti nel 2003 e concessi sia in caso di nascita di un figlio (proprio oppure della propria moglie o convivente, ed in quest'ultimo caso pu  goderne anche un'altra donna, in caso di relazione omosessuale) sia in caso di adozione di un minore. La normativa vigente indica una durata massima di una o due settimane consecutive per tale congedo, durante le quali il lavoratore ha anche diritto al pagamento di un'indennit  (*paternity pay*) da parte del proprio datore di lavoro, purch  si soddisfino i seguenti requisiti, che sono i medesimi gi  previsti per l'indennit  di maternit :

- sia stato impiegato, presso tale datore, per un periodo ininterrotto di almeno 26 settimane, che deve essere completato nella settimana immediatamente precedente alla 14esima prima del parto previsto;
- abbia in media una paga settimanale lorda corrispondente ad un minimo di 84 sterline.

La presente legge ha voluto introdurre una nuova tipologia, denominata "congedo di paternit  aggiuntivo" (*additional paternity leave*) a favore degli uomini. Il testo contiene una delega al ministro competente per la definizione, attraverso l'emanazione di regolamenti (*regulations*), dei requisiti necessari per l'ottenimento di tale beneficio, in relazione alla situazione in cui si trova la madre del bambino, con particolare riguardo al fatto che essa abbia usufruito, o meno, del congedo di maternit . La delega contiene soltanto due principi: l'indicazione del periodo massimo di estensione del congedo di paternit  aggiuntivo (26 settimane) e la precisazione che esso pu  essere goduto solamente entro 12 mesi dalla nascita (o dall'adozione) del bambino; mediante regolamento dovr  anche essere stabilito se, e in che misura, il padre potr  ottenere una corrispondente indennit  dal datore di lavoro (*additional paternity pay*).

La legge   completata, infine, da alcune disposizioni miscellanee concernenti, tra l'altro, il lavoro flessibile e l'ammontare delle ferie annuali.



Spagna

Legge

ISTRUZIONE

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106)

<http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf>

Nel settembre 2004, pochi mesi dopo l'apertura della nuova legislatura, il Ministero dell'Istruzione e della Scienza del nuovo governo a guida socialista presentò un documento intitolato "*Una educación de calidad para todos y entre todos*" (http://debateeducativo.mec.es/pdf/libro_educacion.pdf), nel quale compariva un'analisi della situazione attuale del sistema educativo spagnolo, corredata da una serie di proposte di riforma, che si sottoponevano ad un pubblico dibattito. Gli apporti alla discussione presentati nei mesi successivi, da parte delle regioni, dei consigli scolastici statali e regionali, nonché delle altre organizzazioni e associazioni interessate, sono poi confluiti in un documento di sintesi finale ("*Informe del debate*", disponibile all'indirizzo Internet http://debateeducativo.mec.es/documentos/informe_debate.pdf).

Al termine di tale processo il governo spagnolo presentò un disegno di legge di riforma del sistema educativo (si veda la scheda pubblicata sul Bollettino LS n. 4 del 2005, p. 57-58) approvato definitivamente dalle *Cortes* e pubblicato all'inizio del mese di maggio.

La nuova legge si ispira a tre principi fondamentali, enunciati nell'esposizione dei motivi che precede l'articolato:

- educazione di qualità per tutti i cittadini (*calidad*), ma con una effettiva uguaglianza di opportunità per tutti (*equidad*);
- collaborazione necessaria da parte di tutte le componenti del sistema educativo (studenti, insegnanti, famiglie, centri di insegnamento, amministrazioni competenti e società nel suo complesso);
- convergenza del sistema di educazione e formazione nazionale verso gli obiettivi stabiliti in tale versante dall'Unione Europea.

Per realizzare tali principi bisogna agire su diversi aspetti complementari:

- esigenza di una formazione che sia un processo permanente, sviluppato per tutta la vita della persona;
- ampia flessibilità del sistema educativo per favorire il passaggio dalla formazione al lavoro;
- margine di autonomia dei centri di insegnamento, nell'ambito del quadro generale disegnato dalle amministrazioni competenti;
- introduzione di meccanismi di valutazione e di verifica dei risultati conseguiti da parte dei centri di insegnamento;
- particolare attenzione ai percorsi di formazione degli insegnanti;

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



- semplificazione normativa ed amministrativa, nel rispetto della ripartizione di competenze che la Costituzione e le sue leggi attuative pongono in materia.

La legge, che abroga la *Ley Orgánica 1/1990 General del Sistema Educativo* e la recente *Ley Orgánica 10/2002 de Calidad de la Educación*, (con scheda sul Bollettino LS n. 3 del 2002, p. 60-61), e introduce modifiche nella *Ley Orgánica 8/1985 reguladora del Derecho a la Educación*, è articolata in otto titoli, preceduti da un titolo preliminare e seguiti da numerose disposizioni aggiuntive, transitorie, abrogative e finali.

Il Titolo preliminare, in particolare, enumera in dettaglio i principi e i fini dell'istruzione, e contiene altri capitoli sugli ordini e i gradi d'insegnamento, sui *currícula* scolastici e sulla cooperazione tra le diverse amministrazioni coinvolte nell'educazione scolastica.

Il Titolo I disciplina più dettagliatamente i diversi ordini e gradi di insegnamento e contiene anche capitoli sulla formazione professionale e sull'istruzione delle persone adulte.

Il Titolo II specifica il principio della "equità nell'istruzione" e contiene disposizioni particolari sugli alunni con necessità educative speciali.

Il Titolo III si occupa dei docenti, con particolare riguardo alla loro formazione e valutazione.

Il Titolo IV è dedicato ai centri ed istituti scolastici, distinti in pubblici, privati e privati parificati (*privados concertados*).

Il Titolo V disciplina le forme di partecipazione, autonomia e direzione degli istituti scolastici ed elenca le diverse competenze e funzioni degli organi collegiali (*consejo escolar* e *claustro de profesores*).

Il Titolo VI affronta la tematica della valutazione del sistema scolastico, precisandone finalità ed ambito, ed indicandone tra gli organi responsabili l'Istituto Nazionale della Valutazione e Qualità del Sistema Educativo, che viene rinominato Istituto della Valutazione.

Il Titolo VII concerne il regime dei controlli e delle ispezioni sul sistema educativo, da parte delle autorità competenti.

Il Titolo VIII, aggiunto nel corso dell'iter del provvedimento, riguarda le risorse economiche necessarie per dare seguito alle disposizioni contenute nella legge, ed impegna sia lo Stato centrale che le Comunità autonome nell'elaborazione di piani di incremento della spesa pubblica nel settore dell'istruzione per i prossimi dieci anni.

Tra le numerose disposizioni aggiuntive si segnalano, infine, quelle relative all'inquadramento giuridico ed all'ordinamento interno della docenza nell'ambito della funzione pubblica (*función pública docente*).



Spagna

Decreto legge

LAVORO / OCCUPAZIONE

Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo (BOE núm. 141)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/14/pdfs/A22670-22682.pdf>)

Nonostante il recente e marcato aumento del livello di occupazione in Spagna, permangono alcuni problemi di notevole rilievo nel mercato del lavoro nazionale, consistenti sia nel tasso di disoccupazione dei giovani, delle donne e delle persone con disabilità, leggermente più alto rispetto alla media dei paesi dell'Unione europea, sia nella percentuale di lavoratori con contratti temporanei, che è la più alta in Europa.

A seguito di ampie ed approfondite consultazioni del governo con le parti sociali, lo scorso 9 maggio 2006 è stato firmato un accordo tripartito (governo, organizzazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali) volto a favorire la crescita economica e l'occupazione ("*Acuerdo para la mejora y el crecimiento del empleo*" consultabile all'indirizzo Internet <http://www.mtas.es/destacados/reforma.pdf>), affrontando i problemi sopra indicati.

Con l'approvazione del presente decreto legge si è quindi voluto dare attuazione urgente a quelle misure contenute nell'Accordo, che richiedevano l'adozione o la modifica di norme con rango di legge.

Il testo è diviso in tre capitoli.

Nel capitolo I, intitolato "Misure di impulso alla contrattazione indefinita", sono contenuti:

- il "Programma di sostegno all'occupazione" (*Programa de fomento del empleo*), volto a favorire l'uso dei contratti a tempo indeterminato da parte delle imprese, che vengono agevolati mediante una serie di sgravi contributivi (*bonificaciones*), rispettivamente, per le nuove assunzioni a tempo indefinito, per la trasformazione di contratti temporanei già in corso in indeterminati e per il mantenimento di contratti a tempo indeterminato per i lavoratori di 60 o più anni;
- il "Contratto di sostegno alla contrattazione indefinita" (*Contrato de fomento de la contratación indefinida*), introdotto nel 1997 e modificato con la *Ley 12/2001* (si veda la scheda sul Bollettino LS n. 2 del 2001, p. 80-82), che viene prorogato anche ai contratti temporanei sottoscritti tra il 1° gennaio 2004 ed il 31 dicembre 2007;
- la "Riduzione dei contributi imprenditoriali per i contratti a tempo indefinito" (*Reducción de cotizaciones empresariales por contratos indefinidos*), che prevede, tra l'altro, la riduzione dei contributi per disoccupazione versati dal datore di lavoro, nella misura dello 0,25% dal 1° luglio 2006, seguita da un'ulteriore riduzione dello 0,25% dal 1° luglio 2008.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Il capitolo II contiene invece una serie di modifiche alla legislazione sul lavoro, con particolare riguardo allo “Statuto dei lavoratori” (*Real Decreto Legislativo 1/1995*), miranti ad una maggiore protezione dei dipendenti nei casi di reiterazione di contratti temporanei, di subappalto di lavori e servizi e di insolvenza dell’imprenditore; viene inoltre abrogato il “contratto temporaneo di inserimento” (*contrato temporal de inserción*), che non ha corrisposto alle aspettative, e viene abbassato da 25 a 24 anni il limite massimo di età per sottoscrivere i “contratti di formazione” (*contratos formativos*). Nel capitolo III sono poi contenute altre modifiche per la tutela dei lavoratori in caso di disoccupazione, apportate alla “Legge generale sulla sicurezza sociale” (*Real Decreto Legislativo 1/1994*).

Da segnalare, infine, tra le disposizioni aggiuntive, la “Modernizzazione dei servizi pubblici di collocamento”, che prevede l’elaborazione entro tre mesi, da parte del governo, di un “Piano globale di modernizzazione del servizio pubblico di collocamento statale” e, tra le disposizioni finali, il rafforzamento dell’attuale “Sistema di ispezione del lavoro e della sicurezza sociale”, mediante la consultazione e la partecipazione degli interlocutori sociali nella definizione degli obiettivi e dei programmi di controllo, a livello statale e regionale.



Spagna

Legge

PROCREAZIONE ASSISTITA

Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida (BOE núm. 126)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/27/pdfs/A19947-19956.pdf>)

Con la presente legge, approvata dopo circa un anno dalla presentazione del corrispondente disegno di legge (si veda la scheda pubblicata sul Bollettino LS n. 3 del 2005, p. 54-55) il governo a guida socialista ha voluto sostituire la normativa esistente in materia di procreazione assistita, introdotta alla fine degli anni Ottanta con l'approvazione della Legge 35/1988, e modificata nella precedente legislatura, guidata dal governo dei popolari di Aznar, mediante l'approvazione della Legge 45/2003 (con scheda nel Bollettino LS n 3 del 2003, p. 79-80).

Come sottolineato nella esposizione dei motivi che precede l'articolato, la Commissione Nazionale per la Riproduzione Umana Assistita aveva espresso forti critiche alle novità introdotte nel 2003, con particolare riguardo sia alla limitazione a tre del numero di ovociti prodotti in ogni ciclo riproduttivo sia alla differenziazione del destino degli embrioni soprannumerari prodotti prima dell'entrata in vigore della nuova legge, dato che solo essi potevano essere utilizzati a fini di ricerca scientifica, mentre tale possibilità veniva di fatto esclusa per gli embrioni prodotti successivamente all'entrata in vigore della riforma del 2003.

Innanzitutto la presente legge introduce in modo chiaro il concetto di "preembrione", utilizzato anche nella legge del 1988 ma individuato informalmente soltanto nella relazione alla legge, definendolo come "l'embrione *in vitro* costituito dall'insieme di cellule derivanti dalla divisione progressiva dell'ovocito dal momento della fecondazione fino a 14 giorni dopo" (art. 1).

La seconda novità riguarda la tipologia delle tecniche di riproduzione assistita che possono essere praticate. L'elencazione delle tecniche riconosciute, allo stato attuale della pratica scientifica, non determina infatti un'esclusione definitiva per altre tecniche sperimentali. La lista presente nell'allegato alla legge e che enumera:

- 1) Inseminazione artificiale
- 2) Fecondazione *in vitro* e iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi provenienti da eiaculato, con gameti propri o di donatore e con trasferimento di preembrioni
- 3) Trasferimento intratubarico di gameti

potrà quindi essere modificata ed aggiornata mediante decreto governativo, ascoltato il parere della Commissione Nazionale per la Riproduzione Umana Assistita, una volta verificata la validità clinica e scientifica di una nuova tecnica (art. 2).

segue



Non vi sono invece novità rilevanti in materia di requisiti soggettivi per l'accesso alle tecniche di riproduzione assistita, che resta consentito ad ogni donna maggiorenne con piena capacità di agire (art. 6); già dalla formulazione del disegno di legge, nel quale non vi era alcuna specificazione ulteriore, si evinceva che anche le donne *single*, o conviventi con persone dello stesso sesso, potevano accedere a tali tecniche. Nella testo della legge definitivamente approvata è stato comunque inserito un apposito capoverso, che legittima l'accesso alle donne "con indipendenza dal loro stato civile ed orientamento sessuale".

Nessuna novità anche per quanto riguarda la fecondazione eterologa, che può avvenire sia con donazione di gameti (sperma o ovuli) che con cessione di embrioni *tout court* (art. 5). Resta vietata anche ogni forma di "maternità surrogata" (*gestación por sustitución*), essendo dichiarato nullo "il contratto con il quale si conviene la gestazione, con o senza fini di lucro, a carico di una donna che rinuncia alla sua maternità a favore del contraente o di un terzo" (art. 10).

L'eliminazione del limite dei tre ovociti fecondati per ogni ciclo riproduttivo (mentre resta, in base all'articolo 3 della legge, il limite di tre preembrioni trasferibili nella donna in ogni tentativo) ha reso necessaria la disciplina della crioconservazione di gameti e di preembrioni soprannumerari e l'elencazione dei loro possibili destini finali, che sono (art. 11):

- a) utilizzazione successiva da parte della donna stessa o del suo coniuge;
- b) donazione con fini riproduttivi;
- c) donazione a fini di ricerca;
- d) fine della conservazione senza utilizzazione.

E' quindi confermata anche la facoltà di utilizzare gameti ed embrioni a fini di ricerca scientifica, nel rispetto di una serie di requisiti già presenti nella legge 35/1988 (utilizzo di preembrioni soprannumerari, con il consenso scritto della coppia o della donna donante, realizzazione in centri sanitari autorizzati, con previa approvazione del progetto di ricerca); nel testo sono espressamente previsti anche i "progetti di ricerca legati all'ottenimento, lo sviluppo e l'utilizzazione di linee cellulari da cellule staminali embrionali" (art. 15).

La legge mantiene inoltre la possibilità di effettuare diagnosi pre-impianto sull'embrione nei primi 14 giorni di sviluppo, al fine di individuare la presenza di malattie ereditarie gravi o di altre alterazioni che possano compromettere la salute dell'embrione. Una novità introdotta consiste nella possibilità di effettuare ricerche, a fini terapeutici (determinazione degli antigeni di istocompatibilità dei preembrioni *in vitro*), a favore di terze persone malate appartenenti allo stesso nucleo familiare; tali indagini, autorizzate dal centro sanitario competente, dovranno anche ottenere il parere favorevole della Commissione Nazionale per la Riproduzione Umana Assistita (art. 12).

Nella legge non è affrontata la questione della cosiddetta "clonazione terapeutica" (che dovrebbe essere affidata alla prossima presentazione di un disegno di legge sulla "ricerca biomedica"), mentre l'articolo 1 vieta esplicitamente "la clonazione di esseri umani con fini riproduttivi".

Da segnalare infine il rafforzamento del ruolo consultivo della Commissione Nazionale per la Riproduzione Umana Assistita nei confronti delle autorità sanitarie regionali competenti (art. 20), nonché l'istituzione del "Registro nazionale dell'attività e dei risultati dei centri e servizi di riproduzione assistita" (art. 22).



Stati Uniti d'America

Legge

TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE

Broadcast Decency Enforcement Act of 2005 (Public Law 109-235) ***(Legge promulgata il 15 giugno 2006)***

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=109_cong_public_laws&docid=f:publ235.109.pdf

Come ricordato dal Presidente degli Stati Uniti George W. Bush, in una breve conferenza stampa tenuta lo scorso 15 giugno 2006, in occasione della firma del presente “*Broadcast Decency Enforcement Act of 2005*” (al quale, nonostante l’approvazione nel presente anno, è stato mantenuto, nel titolo formale, il riferimento all’anno 2005) negli ultimi anni la programmazione radiotelevisiva ha troppo spesso superato i limiti della decenza, con uso di un linguaggio volgare o osceno, anche e soprattutto in orari durante i quali è presumibile che le famiglie, compresi i bambini, siano all’ascolto o alla visione. Ciò è attestato dal vertiginoso aumento, a partire dall’anno 2000, dei “reclami per indecenza” (*indecenty complaints*), presentati dagli spettatori innanzi alla *Federal Communications Commission*, l’*authority* che controlla il settore delle telecomunicazioni.

La *Federal Communications Commission* (FCC) è infatti l’organo competente nell’imporre le sanzioni pecuniarie previste dalla legge in materia, senza considerare i presupposti per l’esercizio di un’eventuale azione penale, per la quale viene fatta segnalazione all’autorità giudiziaria competente.

Attualmente le disposizioni in vigore prevedono multe fino ad un massimo di 32.500 dollari per ciascuna infrazione commessa da un’emittente radiofonica o televisiva, con riferimento alla violazione delle norme contrattuali sottoscritte o delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti, in tema di contenuto dei programmi trasmessi.

Poiché l’ammontare di tale sanzione era ritenuto troppo basso per scoraggiare molte stazioni radiotelevisive, con l’approvazione della presente legge, avvenuta presso la Camera dei Rappresentanti con 379 voti a favore, 35 contrari e 18 astenuti, è stato aggiunto un nuovo sottoparagrafo al Titolo 47 dello *United States Code* (USC), sezione 503(b)(2)(C), che prevede l’elevazione delle multe fino a dieci volte per singola violazione o per giorno (325.000 dollari), con un ammontare massimo di 3.000.000 di dollari per un fatto nel suo complesso, con riguardo alle reti che usano un “linguaggio osceno, indecente o scurrile”.

La normativa federale non contiene una definizione dei termini suddetti ed anche le disposizioni regolamentari emanate da FCC, inserite nel *Code of federal regulations* (CFR), Titolo 47, si limitano a vietare, in generale, i contenuti in questione, distinguendo, da un lato, nell’ambito della sfera sessuale, tra i programmi indecenti, per i quali va comunque applicato, secondo la giurisprudenza, il Primo emendamento alla Costituzione

segue



degli Stati Uniti (libertà di parola e di stampa) e che quindi possono essere esclusi solo tra le 6 del mattino e le 10 di sera, e, dall'altro lato, i programmi osceni, che non sono protetti dal Primo emendamento e che perciò possono essere banditi a qualunque ora (47 CFR Parte 73.3999).

E' stata la Corte Suprema degli Stati Uniti a specificare che il materiale "osceno" (*obscene*), per essere qualificato come tale, deve superare un triplice test:

- 1) una persona qualunque, applicando gli standard comuni, deve trovare tale materiale, nel suo complesso, come libidinoso e tale da suscitare pensieri lussuriosi;
- 2) il materiale raffigura o descrive, in maniera chiaramente offensiva, condotte sessuali definite dalla legge;
- 3) il materiale, nel suo complesso, deve mancare di ogni valore letterario, artistico, politico o scientifico.

La compresenza di tutti e tre questi elementi determina il carattere "osceno" del materiale ed è utilizzata, ad esempio, nel designare la pornografia "*hard-core*".

Anche il materiale "indecente" (*indecent*) concerne gli atti o gli organi sessuali, ma senza raggiungere il livello dell'oscenità; in questo caso deve essere presente, secondo una giurisprudenza diffusa, il secondo elemento sopra menzionato per il materiale osceno, cioè la raffigurazione o descrizione, in maniera manifestamente offensiva (*patently offensive way*), di organi o condotte sessuali definite dalla legge. E' stata la FCC, a sua volta, a cercare di fornire indicazioni (da ultimo in un *Order* emanato il 15 marzo 2006) per l'identificazione di ciò che può essere considerato "manifestamente offensivo" (*patently offensive*) ritenendo, in primo luogo, come decisivo il contesto nel quale il materiale è presentato e, in secondo luogo, considerando tre fattori principali:

- 1) la natura esplicita della raffigurazione o descrizione;
- 2) l'insistenza o la ripetitività della stessa;
- 3) l'utilizzo del materiale in maniera compiacente o con l'intento di solleticare o di scioccare lo spettatore.

La FCC precisa però che, diversamente da quanto visto per il materiale osceno, i tre fattori vanno considerati e soppesati caso per caso, non essendo necessaria la loro compresenza, ma potendo bastare la ricorrenza massiccia di uno o due fattori per poter qualificare del materiale come indecente.

Per quanto riguarda, infine, il linguaggio "scurrile" (*profane*), questo è comunemente definito come "volgare, irriverente o rozzo" (*vulgar, irreverent or coarse*), come ricordato in un *Order* emanato il 18 marzo 2004 da FCC. Nel medesimo documento la Commissione, citando la giurisprudenza del *Seventh Circuit (Court of Appeal)* in materia, fa riferimento ad "epiteti tendenti a provocare naturalmente del violento risentimento" oppure a del "linguaggio così fortemente offensivo per le persone del pubblico che lo ascoltano da arrivare al livello di molestia (*nuisance*)". In aggiunta, ancora nel suddetto *Order* del 2004, la FCC precisa che, all'interno di ciò che può essere qualificato come scurrile, rientrano sia il linguaggio "blasfemo" (*blasphemy*) o contenente elementi di "imprecazione al divino" (*divine imprecation*) sia quelle parole come la cosiddetta "*F-Word*" e le altre parole (o loro varianti) "altamente offensive" (*highly offensive*) come quella. Così come avviene per il materiale indecente, anche il linguaggio scurrile non può essere vietato in assoluto, ma solamente escluso nei programmi trasmessi tra le 6 del mattino e le 10 di sera.

Indice delle voci

ADOZIONE INTERNAZIONALE (UK)	15
ASSOCIAZIONI (FR).....	37
BIBLIOTECA NAZIONALE TEDESCA (DE)	39
BILANCIO STATALE (ES)	29
CLIMA – VARIAZIONI (UK)	27
DIRITTI D’ AUTORE (ES)	31
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO (DE)	13
ENERGIA (FR) (UK).....	21, 27
ENERGIA ATOMICA (FR)	23
INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE (ES)	17
ISTRUZIONE (ES).....	44
LAVORATRICI MADRI (UK)	42
LAVORO (ES).....	46
MINORI – TUTELA (UK)	15
OCCUPAZIONE (ES).....	46
PARITÀ UOMO-DONNA (UK)	42
PENSIONI (DE)	41
PROCEDURA PARLAMENTARE (FR)	9
PROCREAZIONE ASSISTITA (ES)	48
PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ES)	31
RIFIUTI RADIOATTIVI (FR)	25
SUCCESSIONI (FR)	11
TELEVISIONE (ES).....	33
TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE (US).....	50
VOLONTARIATO (FR).....	37

Legenda: FR = Francia
DE = Germania
UK = Regno Unito
ES = Spagna
US = Stati Uniti d’ America